

Codice A1817B

D.D. 25 giugno 2026, n. 1243

Nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per il mantenimento di 1 rampa di alaggio e 1 pontile semi-fisso anche su pali a sbalzo e occupazione area a terra sul Lago Maggiore interessante le aree censite nel Comune di Stresa al N.C.T. mapp.li 213, 225 e 368 del Fg. 37 e antistante i mapp.li 6 e 7 del Fg. 37. Istante: Sig. Borromeo Vitaliano in qualità di legale rappresentante della Società KALEON S.p.a..



ATTO DD 1243/A1817B/2026

DEL 25/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per il mantenimento di 1 rampa di alaggio e 1 pontile semi-fisso anche su pali a sbalzo e occupazione area a terra sul Lago Maggiore interessante le aree censite nel Comune di Stresa al N.C.T. mapp.li 213, 225 e 368 del Fg. 37 e antistante i mapp.li 6 e 7 del Fg. 37.

Istante: Sig. Borromeo Vitaliano in qualità di legale rappresentante della Società KALEON S.p.a..

In data 18/06/2026 con PEC prot. N° 10610 (nostro protocollo di ricevimento n° 27816/A1817B in pari data) il Sig. Borromeo Vitaliano in qualità di legale rappresentante della Società KALEON S.p.a. ha presentato, tramite il Comune di Stresa (NO), al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per il mantenimento di 1 rampa di alaggio e 1 pontile semi-fisso anche su pali a sbalzo e occupazione area a terra sul Lago Maggiore interessante le aree censite nel Comune di Stresa al N.C.T. mapp.li 213, 225 e 368 del Fg. 37 e antistante i mapp.li 6 e 7 del Fg. 37.

All'istanza è allegato il file degli elaborati grafici di competenza pervenuto firmato digitalmente dal Geom. F. Sais in base ai quali è previsto il mantenimento delle varie occupazioni in oggetto.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati pervenuti il mantenimento delle occupazioni in argomento è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n° 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022;

determina

che nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, affinché al Sig. Borromeo Vitaliano in qualità di legale rappresentante della Società KALEON S.p.a. possa essere rilasciata l'autorizzazione per il mantenimento di 1 rampa di alaggio e 1 pontile semi-fisso anche su pali a sbalzo e occupazione area a terra sul Lago Maggiore interessante le aree censite nel Comune di Stresa al N.C.T. mapp.li 213, 225 e 368 del Fg. 37 e antistante i mapp.li 6 e 7 del Fg. 37.

L'intervento dovrà essere mantenuto nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel file degli elaborati ricevuti firmato digitalmente, che debitamente contro-firmato digitalmente dal Responsabile del Settore, viene restituito al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. viste le problematiche di accesso alla zona e le problematiche varie riscontrate nell'area, ma considerato che i manufatti richiesti in concessione (oltre all'area di occupazione) sono fissi e già presenti da molto tempo, si richiede di trasmettere in concomitanza della stipula della concessione gli elaborati grafici di dettaglio dell'area (planimetrie dello stato di fatto delle opere quotate planimetricamente e altimetricamente con sovrapposizione del catastale e sezioni longitudinali e trasversali significative dell'area libera da qualsiasi struttura, della rampa di alaggio e del pontile semi-fisso anche su pali a sbalzo) oltre che ad una esauriente documentazione fotografica;
2. le opere dovranno essere mantenute in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;
3. il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;
4. dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso (intensità, direzione, etc. del vento) nonché dalle imbarcazioni;
5. le varie opere presenti dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono fondati tenendo in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche del terreno di ancoraggio dell'area interessata;
6. i pontili dovranno risultare conformi alle norme contenute nel "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002;
7. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in

ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonché in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;

8. Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi;
9. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.), del Comitato Italo-Svizzero e da parte del Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse se l'area interessata dagli interventi è ricompresa nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Pieve Vergonte (SIN).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il funzionario estensore:
Ing. F. Campagnoni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'